

egli stesso cioè *clementissimus Imperator, eos secundum Romanam legem instituit judicare*. Che se v' intervenne il Sommo Pontefice, fu questo un' onore fatto all' altissimo suo grado, e fu ancora secondo il rito di que' tempi. Veggasi la Diplomatica del P. Mabillone (a), ove si truova il Re Pippino in Palatio nostro una *CUM Proceribus nostris ad univesorum causas audiendas, vel recto iudicio terminandas, residens*. E Carlo Magno *und cum fidelibus nostris* giudicando, tenne varj Placiti; e niuno sicuramente dirà, che quei Baroni e Vassalli fossero i Sovrani, e che Pippino e Carlo Magno ciò faceffero per qualche *Prefettura*. Veggasi una formola di Marcolfo Lib. 1. num. 25. colle note del dottissimo Girolamo Bignon, ove si ha lo stesso. Tacerò altri esempj, bastando qui ricordare il Placito tenuto in Roma da Lodovico III. Imperadore nell' Anno 901. (b) Ivi si legge: *Dum Dominus Ludovicus Sereniss. Imp. Aug. &c. Cum eodem Reverentiss. Patre (Benedetto Papa) Cum Sanctiss. Romanis seu Italicis Episcopis, atque Regni sui Ducibus, & Comitibus &c. in Palatio juxta Basilica B. Petri pariter cum eodem Summo Pontifice in iudicio resedisset, singulorumque cause intente auribus sue Clementie percipere conatus esset &c.* All' Imperadore ancor qui si fa il richiamo; ed egli, dopo aver' udita ed esaminata la causa, *precipit*. In somma non men questo, che quell' Atto, ci fa vedere, chi fosse il Giudice Supremo, e il Sovrano ancora di que' tempi in Roma, e che secondo gli esempj addotti a nulla giova quel *CUM* di Anastasio, cioè l' intervento de i Papi a que' Giudizj, intendendo ben ciascuno, che se l' *alto Dominio* fosse stato ne i Papi, e la sola *Prefettura* ne gli Augusti, quegli, e non questi avrebbono ivi fatta la prima figura. Anche oggidì alcuni Principi Vassalli dell' Imperio conoscono talvolta le cause ne' Fendi loro sottoposti, coll' ammettere in lor compagnia al Giudizio la Camera de i lor Vassalli. Ma senza anche tali notizie il successo narrato da Anastasio fu per forza intendere una tal verità; perciocchè si scorge chiaro, che que' Romani erano imputati di volerli Ribellare, cioè levare di sotto il Dominio de' Franchi, e darli sotto quello de' Greci, e che non si trattava d' una semplice *Prefettura* dipendente dal volere de i Papi; altrimenti non farebbe corso a Roma l' Imperadore degnato in persona, senza nè pure avvilir preventivamente il Papa, e il Senato della sua andata; e non avrebbe egli stesso a dirittura preso a giudicare di un tal delitto; ma avrebbe dovuto fare istanza presso il Papa per la conservazione della sua *Prefettura*. Leggasi attentamente Anastasio, e si figuri bene il caso, nè si potrà intendere in altra maniera, e massimamente perchè dal medesimo Scrittore si ha, che accusato quel Graziano (c), *eo quod divisionem in se facere deberet inter Regnum, & Sacerdotium, Imperiumque mutare deberet Constantinopolim*, conoscendosi da ciò, che *Advocamus Græcos* significava il rimettere appunto i Greci nel dominio di Roma. E poi si notino l' altre parole d' Anastasio, secondo il quale

[a] Mabill. de Re Dipl. L. 7. n. 40. 51. 55. 63.

[b] Florentin. Mem. di Maill. C. 3. pag. 114.

[c] Anast. ex edit. Reg. Paris. Fabric. pag. 290.